



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data del protocollo

OGGETTO: "Indennità di comando cosiddetto terrestre di cui all'art. 13 comma 3 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 - Illogica esclusione dei responsabili dei Nuclei Operativi di Protezione".

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP
=ROMA=

Di seguito a precorsa corrispondenza e con riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale n. 235/16 dell'11 marzo 2016, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha ulteriormente rappresentato quanto segue.

Com'è noto, il D.P.R. 18 giugno 2002, n.164, recante il "recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile" nell'estendere l'indennità di comando terrestre anche alla Polizia di Stato, ha lasciato all'Amministrazione la discrezionalità in merito ai criteri in base ai quali effettuare la ricognizione degli aventi titolo.

Il decreto interministeriale del 10 luglio 2015, nell'ambito degli Uffici con funzioni finali, individuati quali destinatari dell'emolumento in questione, ha, in questa prima fase, escluso gli uffici interforze secondo un criterio che coniugasse le risorse economiche a disposizione con i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

La citata Direzione Centrale ha precisato che il suddetto orientamento è stato condiviso con il Servizio T.E.P. e Spese Varie della Direzione Centrale per le Risorse Umane ed ha accolto, tra l'altro, il parere favorevole delle sigle sindacali.

Infine è stato assicurato che, ciò posto, non si esclude che laddove in futuro il quadro di riferimento finanziario dovesse mutare, potranno essere presi in considerazione ulteriori destinatari del beneficio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Tommaso Ricciardi